

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 5_556_MINISTERI

Roma, 16 maggio 2008

[Info Ministeri n. 34](#)

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

16^a lettera APERTA a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL

ANALISI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Care Colleghe e cari Colleghi RSU e RLS eletti, dell'Unione Generale del Lavoro, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 Aprile 2008, ha approvato il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, di fatto, coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti, in materia di sicurezza sul lavoro, sostituendole con un nuovo "codice unico" di 306 articoli e 51 allegati!

Si tratta di un provvedimento avanzato, complessivamente giusto ed innovativo, che nell'articolato contenuto, migliora ed unifica la normativa vigente, consentendo, se correttamente applicato, (è questa circostanza più difficile da garantire) efficaci miglioramenti per le condizioni di lavoro e per le esposizioni ai rischi.

Certamente non è un testo perfetto e privo di difetti, ma sappiamo bene che questa delicata materia è molto difficile da disciplinare. In ogni caso, oggi è il più avanzato documento normativo in Europa, in merito alle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali novità contenute nel testo, che ricordiamo; riordina le numerose disposizioni emanate in materia di sicurezza sul lavoro, nell'arco degli ultimi sessanta anni sono:

- l'estensione delle norme verso tutti i settori e le attività di lavoro, private, pubbliche ed autonome, ed a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori (R.L.S.) nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche;

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il finanziamento delle azioni di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici (partecipazione diretta per la sicurezza);
- inserimento nei programmi scolastici ed universitari, della materia "sicurezza sul lavoro";
- l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali;
- il riesame del sistema delle sanzioni.

Il nuovo Testo Unico, abrogherà numerose leggi tra cui; D.lg. 626/1994, il D.lg. 494/1996, l'art. 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 Luglio 2006 n°223 (primo Decreto Legge dell'ex Ministro Bersani).

Di notevole rilievo è la deroga che riguarda l'obbligo del datore di lavoro, di stilare la valutazione dei rischi, che entrerà in vigore il prossimo 29 Luglio. La valutazione dei rischi è la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo, dei livelli di salute e sicurezza". Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, es; età, etnia, religione etc.

La valutazione deve essere seguita dall'elaborazione di un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione individuali, adottati a seguito della valutazione stessa;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso d'adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il datore di lavoro che non esegue la valutazione dei rischi e non elabora il relativo documento, rischia l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro; stesse sanzioni sono previste per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro inoltre rischia l'ammenda da 3.000,00 a 9.000,00 euro, se non redige il documento di valutazione dei rischi, secondo la procedura prevista o se il documento è incompleto.

E' esteso anche alle attività svolte in appalto o subappalto, l'obbligo per il personale delle imprese appaltatrici, munirsi della tessera di riconoscimento. Questa novità, è a garanzia del riconoscimento del personale e per combattere il lavoro nero, sempre più spesso adottato dalle piccole imprese subappaltatrici.

L'analisi sopra riportata, è quanto più di rilevante ed importante conoscere, rispetto alla "vecchia" legge 626/94" indubbiamente il nuovo Testo Unico inerente, la salute e la sicurezza sul lavoro, disciplina fin nei minimi particolari le attività da adottare, pertanto, siamo a vostra disposizione per eventuali quesiti a riguardo.

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)